

## **REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO**

### **Art. 1**

#### **Composizione del Comitato Scientifico. Nomina e sostituzione dei suoi membri**

1.1.- Il Comitato Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 18 dello statuto FIBAS, è composto da un numero di membri determinato dal Consiglio Direttivo, che provvede alle relative nomine a norma di statuto.

1.2.- Nella scelta dei membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo terrà presente l'esigenza di avere, all'interno del Comitato, competenze specialistiche in ognuno dei settori che compongono il Patrimonio Storico Nautico, così come definito nell'art. 2 dello Statuto FIBAS.

1.3.- La nomina a membro del Comitato Scientifico viene comunicata all'interessato a cura del Presidente del Consiglio Direttivo: l'interessato deve dichiarare la propria accettazione della carica con comunicazione scritta contenente l'indicazione (i) dell'indirizzo mail al quale intende ricevere le convocazioni ed ogni altra comunicazione relativa al Comitato Scientifico e (ii) del numero di telefono presso il quale sia raggiungibile.

1.4.- I membri del Comitato Scientifico durano in carica per tre anni e scadono con la scadenza del Consiglio Direttivo.

1.5.- Il Consiglio Direttivo, anche in corso di mandato, può deliberare di aumentare il numero dei componenti del Comitato Scientifico, provvedendo alle relative nomine. I membri del Comitato Scientifico così eletti scadono con quelli in carica all'atto della loro elezione.

1.6.- Se per qualsiasi causa cessa dalla carica un membro del Comitato Scientifico, la sua eventuale sostituzione è di competenza del Consiglio Direttivo.

### **Art. 2**

## **Convocazione e riunioni del Comitato Scientifico**

2.1.- Il Presidente del Comitato o, se nominato, il Vice Presidente, convoca il Comitato quando lo ritenga opportuno e in ogni caso quando ne riceva richiesta scritta da due dei suoi membri.

2.2.- La convocazione del Consiglio deve essere spedita all'indirizzo mail comunicato dall'interessato all'atto dell'accettazione della carica.

2.3.- La convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora in cui si terrà la riunione e l'ordine del giorno. Il Comitato può essere convocato anche fuori della sede sociale di FIBAS, purché in Italia.

2.4.- La convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima della riunione; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica con un preavviso di almeno un giorno.

2.5.- Il Comitato è comunque validamente costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti o collegati in tele/videoconferenza tutti i suoi componenti.

2.6.- I membri del Comitato possono partecipare alle riunioni anche in tele/videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di seguire la discussione, intervenire attivamente nel dibattito e di esaminare, ricevere e trasmettere documenti; in tal caso la riunione del Comitato Scientifico si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

2.7.- Il Presidente del Comitato Scientifico può autorizzare la partecipazione alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, di soci FIBAS e/o terzi esperti di particolari materie.

### **Art. 3**

#### **Presidente e delega poteri**

Il Comitato – qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo - elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il

Presidente, o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente, presiede le riunioni del Consiglio. In caso di assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente, sarà chiamato a presiedere la riunione il membro del Comitato Scientifico più anziano tra i presenti. Il Comitato può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei membri del Comitato.

## **Art. 4**

### **Delibere del Consiglio di amministrazione**

4.1.- Per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto nel comma che segue.

4.2.- Per esprimere parere favorevole al testo del Regolamento con il quale vengono fissati i criteri per il rilascio del certificato di “*barca d’interesse storico*” è richiesta la maggioranza della metà più uno dei membri in carica del Comitato.

## **Art. 5**

### **Funzioni del Comitato Scientifico**

5.1.- Il comitato scientifico ha funzioni esclusivamente scientifiche e consultive in ordine alle attività della FIBAS.

5.2.- Il Consiglio Direttivo si rivolgerà al Comitato Scientifico ogni qual volta sia chiamato ad assumere decisioni che richiedano conoscenze specialistiche relativamente ai vari settori del Patrimonio Storico Nautico. In particolare il Consiglio Direttivo chiederà il parere del Comitato Scientifico:

- (i) quando, in presenza di varie richieste, è chiamato a scegliere quali interventi di tutela e valorizzazione di beni appartenenti al Patrimonio Storico Nautico debbano essere privilegiati;
- (ii) per la redazione del Regolamento con il quale vengono fissati i criteri per il rilascio del certificato di “*barca d’interesse storico*”;

- (iii) nell'organizzare convegni, congressi, giornate di studio e nel promuovere ricerche e studi su beni appartenenti al Patrimonio Storico Nautico;
- (iv) nella selezione, a fini di segnalazione alle associazioni socie ed a terzi, di percorsi ottimali di restauro e di manutenzione di barche di interesse storico e di oggetti facenti parte del patrimonio nautiche;
- (v) nell'organizzare corsi di formazione per certificatori e di formazione/specializzazione per operatori nel restauro e nella manutenzione di barche d'epoca.

I pareri espressi dal Comitato Scientifico non sono vincolanti, ma il Consiglio Direttivo deve esprimere i motivi dell'eventuale mancata adesione al parere ricevuto.

5.3.- Il Comitato Scientifico collaborerà con il Consiglio Direttivo nella gestione dei rapporti con il Ministero per i beni e le attività culturali ed in genere con enti e Istituzioni pubbliche, ogni qual volta si affrontino tematiche relative a beni appartenenti al Patrimonio Storico Nautico.

5.4.- Il Comitato Scientifico segnalerà al Consiglio Direttivo tutte le situazioni relative a beni del Patrimonio Storico Nautico che ritiene meritevoli di intervento da parte della Federazione.

## **Art. 6**

### **Verbale delle deliberazioni**

Le riunioni del Comitato Scientifico e le relative deliberazioni vengono verbalizzate a cura del segretario e trascritte su apposito libro. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal segretario.

Genova, 25 aprile 2020